



Questioni di recettività



Alberto Maria Benedetti

Prof. ord. dell'Università di Genova

SOMMARIO: 1. Prologo: Cass. n. 1462/2023. – 2. Formalità dell'accettazione/formalità della sua comunicazione tra «cognizione» e «ricezione». – 3. Comunicazione «volontaria» e ruolo del terzo incaricato: due questioni (...). – 4. *Segue*. E quattro scenari. – 5. Epilogo: Gorla e l'onere della prova.

1. Prologo: Cass. n. 1462/2023

In una decisione dello scorso anno, la Cassazione è tornata sul tema dell'efficacia della comunicazione, da parte di un terzo, dell'accettazione resa (e da rendere) in forma scritta.

Da una denuncia di nuova opera/danno tenuto è scaturita una vicenda che ha finito con il riguardare la formazione del contratto e le sue regole: il convenuto, infatti, ha contestato l'azione di controparte rilevando che la questione era già stata risolta tra le parti con un accordo di natura transattiva, con cui controparte aveva accettato l'apertura di finestre a distanza inferiore a 10 mt. dal suo confine.

In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda attorea rigettando l'eccezione; in grado di appello, invece, l'eccezione è stata accolta e la denuncia di nuova opera/danno tenuto è stata così respinta.

La questione, dunque, risiede nel verificare se, effettivamente, tra le parti si era conclusa (come sostiene il convenuto-appellante) o non si era conclusa (come sostiene l'attore-appellato) una transazione avente ad oggetto la controversia poi sorta tra le parti.

Secondo l'appellato, infatti, il presunto accordo transattivo era in realtà una mera proposta da lui sottoscritta e subito revocata, mediante una lettera del suo difensore, prima di aver conosciuta l'accettazione dell'altra parte.

La Corte d'Appello non ha condiviso questa ricostruzione: la revoca era intervenuta dopo che l'appellato aveva avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte attraverso

una persona (il tecnico di fiducia di controparte) che gli aveva comunicato l'avvenuta sottoscrizione della proposta. Secondo il giudice di appello, dunque, i comportamenti del convenuto-appellante erano coperti da un accordo transattivo regolarmente perfezionato e, conseguentemente, la denuncia di nuova opera/danno temuto non poteva essere accolta.

In Cass. civ., n. 1462/2023 (ord.) si affronta essenzialmente l'aspetto concernente la conclusione o la non conclusione dell'accordo transattivo tra le parti, su cui i giudici di merito hanno operato valutazioni opposte.

I giudici di legittimità, confermando la decisione di secondo grado, prendono posizione sulle contestazioni di parte ricorrente (l'attore nel giudizio di denuncia di nuova opera/danno temuto) secondo cui l'accettazione di una proposta contrattualmente assoggettata al vincolo della forma scritta *ad substantiam* deve avvenire con atto avente la stessa forma, non mediante comunicazione orale dell'avvenuta accettazione e, pertanto, la revoca della proposta, effettuata dal suo difensore, doveva essere ritenuta efficace e impeditiva della conclusione del contratto.

La decisione si snoda essenzialmente attraverso due passaggi argomentativi:

- i. l'accordo transattivo tra le parti si è perfezionato quando il proponente ha appreso, mediante la comunicazione da parte di un terzo, che l'oblato ha accettato la sua proposta sottoscrivendola (gennaio 2006);
- ii. la revoca della proposta è senz'altro avvenuta successivamente (giugno 2006) sicché sia che la si reputi atto ricettizio, sia che la si ritenga atto non ricettizio essa è intervenuta dopo la conclusione del contratto e, come tale, è senz'altro inefficace;
- iii. in ogni caso, il vincolo formale – richiamato dal ricorrente-appellato per contestare la sufficienza della mera comunicazione dell'accettazione – è stato rispettato giacché l'oblato ha sottoscritto la proposta successivamente consegnata al proponente. Scrive la Cassazione che *«ai fini della valida conclusione di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, il consenso può risultare da atti scritti non contestuali, ma diretti alla controparte e contenenti la volontà definitiva di obbligarsi ovvero all'esito della disallineata, anziché simultanea, sottoscrizione dello stesso documento a cura dei contraenti»*;
- iv. ne deriva la necessità di distinguere tra forma dell'accettazione (vincolata e soddisfatta anche da una sottoscrizione non simultanea del medesimo documento) e forma della comunicazione dell'accettazione, *«che non esige alcun vincolo formale»* con la conseguenza che *«(...) la conoscenza dell'accettazione, ai fini della conclusione dei contratti che richiedono la forma scritta a pena di nullità, non impone la trasmissione dell'accettazione scritta, ma può consistere nella mera notizia che il destinatario della proposta abbia provveduto ad accettarla per iscritto»*;
- v. così interpretando, si valorizza il riferimento alla «conoscenza» contenuta nell'art. 1326 c.c., restando così chiaro che *«tale conoscenza si può realizzare anche senza la trasmissione dell'accettazione»*.

Questa decisione fornisce l'occasione per tornare a riflettere sulla recettività delle dichiarazioni precontrattuali.

2. Formalità dell'accettazione/formalità della sua comunicazione tra «cognizione» e «ricezione»

Conviene muovere dall'art. 1326 c.c., 1° comma, c.c.: la «conoscenza» dell'accettazione, da parte del proponente, è il fattore che chiude, nel modello generale, il procedimento di formazione del contratto facendo sorgere quella «comune intenzione» nella quale si esprime l'accordo, elemento essenziale e genetico del contratto.

Si è prospettata l'esistenza di due varianti dello schema generale¹: l'una affidata alla «conoscenza», l'altra affidata alla «ricezione». Se c'è ricezione ex art. 1335 c.c., la conoscenza si presume (salva prova contraria) e la non conoscenza è irrilevante; ma se non c'è ricezione all'indirizzo, la conoscenza può essere acquisita *aliunde* in ogni modo utile (e purché) dimostrabile (per diretta percezione dell'altrui accettazione, nel caso dei contratti *inter praesentes* o per conoscenza acquisita diversamente dell'avvenuta accettazione da parte dell'oblato: ma v. *infra*, par. 3).

La molteplice varietà dei «fatti» (su cui si può costruirsi e articolarsi la fase formativa di un contratto) rende vana ogni possibile esemplificazione che rischia sempre di apparire approssimativa rispetto alla realtà: quel che conta è la riscontrabilità di uno schema procedimentale tipico o atipico (*i. e.*: le possibili varianti introdotte dalle parti o dal proponente o dei veri e propri procedimenti formativi pattiziamente configurati) sul quale costruire l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento di un «accordo»; gli schemi procedimentali, in fondo, non sono altro che *criteri selettivi* con i quali l'interprete ordina, qualificandoli giuridicamente, fatti di varia natura (dichiarazioni, comportamenti concludenti, silenzi, intese, trattative, contatti, accordi preliminari etc.) verificando se costituiscano o no un «accordo» che, se accompagnato dagli ulteriori elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c., determina la conclusione di un contratto valido.

«Proposta» e «accettazione»² sono, in questo senso, nozioni (di atti) che aiutano a comporre le sequenze procedimentali, con un *trait d'union*: garantire a entrambe le parti

¹ ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011, 97; ma v. anche D'ANGELO, *Formazione*, nel *Tratt. contr.*, diretto da Roppo, Milano, 2023, 108 ss. La letteratura largamente prevalente è concorde nel ritenere che l'art. 1326, comma 1, c.c. identifichi uno schema-procedimento-modello generale, rispetto al quale gli altri schemi-procedimenti-modelli si configurano come speciali. V., specie sullo schema generale di cui all'art. 1326 c.c., CONTE, *La formazione del contratto*, nel *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2018, in partic. 28 ss.

² Proposta e accettazione sono nozioni globalmente utilizzate per la disciplina della formazione del contratto. Vanno ricordati due studi importanti, riconducibili a tradizioni diverse: CORBIN, *Offer and Acceptance, and Some of the Resulting Legal Relations*, 26 *Yale Law Journ.*, 1917, 169; AUBERT, *Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat*, Paris, 1970 (in partic. 13-38). Entrambi dimostrano come, pure in contesti diversi, «proposta» e «accettazione» siano strumenti concettuali utili – per quanto non esclusivi – per ricostruire le attività che sono necessarie alla formazione del contratto. Per una sintesi di taglio comparatistico VON MEHREN, *The formation of contracts*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. VII, *Contracts in general*, Ch. 9, Tübingen, 1992, in partic. 75 ss.

la consapevolezza dell'intesa comune raggiunta proprio servendosi, per la conclusione del contratto, del doppio schema cognizione/ricezione³.

Va da sé, allora, che la proposta e l'accettazione siano atti recettizi (art. 1334 c.c.) e che la «ricezione» [elemento indispensabile perché tali atti producano gli effetti sostanziali e procedurali loro propri] necessariamente comporti una comunicazione alla parte cui sono diretti⁴, beneficiando l'oblato della presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c.

«Ricezione» o «cognizione» come criteri normalmente alternativi e reciprocamente escludentisi; eppure la «conoscenza» può giocare un ruolo quando il proponente «abbia cognizione dell'accettazione prima, e indipendentemente dalla, ricezione dell'accettazione al suo indirizzo»⁵, situazione – ben identificata nel caso-tipo giudicato in Cass. n. 1462/2023 – che si verifica se il proponente sa dell'accettazione non per diretta percezione/ricezione, ma per una «comunicazione» pervenutagli, anche attraverso il dire di un terzo.

La giurisprudenza più recente vede il consolidarsi di un orientamento: va tenuto distinto l'atto precontrattuale e le sue regole (di forma, di tempo, di contenuto) dai modi, mezzi e strumenti della sua comunicazione. Così quando la legge (o le parti *ex art.* 1352 c.c. o il proponente *ex art.* 1326, 4° comma c.c.⁶) impone per l'accettazione una forma scritta, la sua comunicazione (come deciso da Cass. n. 1462/2023) non è soggetta al medesimo onere formale e può effettuarsi in qualunque modo utile a garantire la «conoscenza» del destinatario.

Sintetizzando ulteriormente: un conto è la forma richiesta per l'atto dalla legge (o dalle parti o dal proponente) indispensabile per la sua efficacia (qui da intendersi nel senso procedimentale, nella sua idoneità a determinare il proseguimento o la conclusione del procedimento di formazione del contratto), altro conto è la scelta del modo di comunicare l'accettazione (avvenuta per sottoscrizione) che l'oblato ha inteso preferire (del tutto svincolata da analogo onere formale).

Forma vincolata dell'accettazione – comunicazione libera.

Quando l'accettazione va emessa in forma scritta, è probabile che l'oblato la invii o la consegna direttamente al proponente, che può prendere cognizione del documento contenente la dichiarazione; ma può accadere che l'oblato scelga, per le ragioni più svariate,

³ La cui *ratio* il legislatore così identifica: «non si può ammettere che un soggetto resti volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell'esistenza del vincolo» (Relazione al Codice civile, n. 605).

⁴ In tal senso v., in luogo di tanti, BIANCA, *Il contratto*, Milano, 2019, 197: «La recettività dell'atto comporta l'onere dell'autore dell'atto di portarlo a conoscenza del destinatario, cioè comunicarlo».

⁵ Così D'ANGELO, *Formazione*, cit., 109.

⁶ Sui poteri delle parti o del proponente di aggravare il procedimento di formazione del contratto imponendo per le dichiarazioni precontrattuali (o per la sola accettazione) una forma non richiesta dalla legge faccio rinvio a BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti*, Torino, 2002, in partic. 310 ss.

di trattenere l'accettazione sottoscritta, comunicandone l'avvenuta emissione al proponente con modalità diverse (per telefono, con altro mezzo di comunicazione verbale o attraverso un terzo incaricato).

Se si può condividere l'idea, ormai diffusa in giurisprudenza, che la forma della comunicazione e della sua prova prescinda da quella dell'accettazione⁷ [in fondo, la comunicazione è un'attività, non un atto, strumentale alla «conoscenza» della dichiarazione da parte del destinatario], bisogna aggiungere che la scelta di strumenti di comunicazione dell'accettazione diversi dal suo invio diretto al proponente deve essere:

i) *idonea* a garantire il risultato che determina la conclusione del contratto e, cioè, la *conoscenza* da parte del destinatario dell'avvenuta accettazione formale e

ii) risultare *conforme* alla volontà dell'oblato (sia cioè una comunicazione autorizzata, in qualche modo, dall'autore della dichiarazione).

Va dunque integrata l'affermazione, in motivazione di Cass. n. 1462/2023, secondo cui «*tale conoscenza si può realizzare anche senza la trasmissione dell'accettazione*», significando solo che può bastare la notizia dell'accettazione, comunicata da un terzo, e che non è necessaria la trasmissione formale dell'atto di accettazione. Ma gli altri requisiti (idoneità della comunicazione, volontarietà dell'indirizzamento) devono essere verificati e sussistenti.

Quanto i) all'idoneità conoscitiva, la modalità di comunicazione prescelta deve partecipare il proponente della notizia che è stata sottoscritta l'accettazione; la verifica deve essere condotta, dal giudice di merito, caso per caso tenendo conto, ad esempio, che sebbene, in astratto, la comunicazione telefonica dell'accettazione sottoscritta dall'oblato possa essere sufficiente a determinare la conoscenza di essa⁸, in concreto potrebbe rivelarsi non idonea a garantire il risultato che non consiste nella cognizione della mera formazione dell'altrui volontà di accettare, bensì dell'avvenuta emissione di un'accettazione recante i requisiti formali imposti dalla legge o dal proponente (*i.e.*: il proponente viene a sapere che è stata emessa non già una mera accettazione, ma un'accettazione nella forma dovuta per previsione di legge o per sua richiesta). O, ancora, la mera comunicazione potrebbe non essere sufficiente, laddove la dichiarazione comunicata sia stata, comunque, emessa fuori dai termini fissati dal proponente⁹ (di talché la comunicazione sarebbe, in

⁷ Fin da Cass. civ., 1 settembre 1997, n. 8328: «Per osservare il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene, circostanza che può esser testimonialmente provata indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto».

⁸ E quindi incorrerebbe in errore di diritto il giudice di merito che escludesse l'efficacia di una comunicazione orale o per altro mezzo di un'accettazione da emettere, in ragione di un obbligo legale, per iscritto.

⁹ Cass. civ., 12 luglio 2011, n. 15293 (è efficace la comunicazione telefonica dell'avvenuta sottoscrizione di un'accettazione per la quale è richiesta la forma scritta); nel testo della sentenza si legge, tuttavia, che «la corte di merito avrebbe dovuto accertare in concreto se la proponente M. – attraverso la comunicazione telefonica proveniente dall'intermediario cui entrambe le parti si era-

questa ipotesi, proceduralmente inidonea a determinare la conclusione del contratto). Su questo tornerò più avanti.

Per quel che riguarda l'aspetto della volontarietà (ii), se la comunicazione è avvenuta attraverso un terzo, va verificato se per volontà conforme dell'oblato, per iniziativa autonoma del terzo o contro la stessa volontà dell'oblato¹⁰.

Se, infatti, di regola l'invio diretto o la consegna al destinatario fa presumere la corrispondente volontà partecipativa dell'autore della dichiarazione (sia essa proposta, sia essa accettazione), l'invio attraverso un terzo comporta la necessità di accertare, in concreto, che «la trasmissione dell'atto sia avvenuta ad iniziativa di chi ha formato il documento ovvero del terzo, all'insaputa di quello», come giustamente precisato dalla stessa Cassazione in una decisione di qualche anno fa¹¹.

Con ciò volendosi dire che se è avvenuta all'insaputa, l'effetto concludente non si produce (ma *infra* par. 3) e che, comunque, il dato della legittimazione del terzo incaricato è elemento da accertare [nel processo, se sorge controversia sull'*an* del contratto; ma anche fuori¹², quando il proponente deve valutare se la comunicazione abbia formato o no il contratto e se questo, conseguentemente, vada eseguito oppure no].

Dunque solo se la comunicazione risulta autorizzata (o, comunque, controllata) dall'autore della dichiarazione, questi ne assume i correlativi effetti in termini di impegno (procedimentale o contrattuale).

Ragionando in termini di concretezza, è ben possibile che l'oblato predisponga l'accettazione formalmente corretta, ma non intenda parteciparne il proponente trattandola presso di sé; se un terzo, appresa nei modi più varii notizia di questa circostanza, la comunica senza averne ricevuto apposito incarico al proponente [che, in tal modo, acquisisce quella «conoscenza» richiesta dall'art. 1326, comma 1, per la conclusione del

no rivolte per la conclusione dell'affare ed al quale si assume essere stata consegnata l'accettazione scritta da parte dell'oblato – di questa intervenuta accettazione abbia avuto, in concreto, effettiva e tempestiva (prima, cioè, dello spirare del termine all'uopo fissato) conoscenza».

¹⁰ Cass. civ., 14 luglio 2011, n. 15510: «La proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne l'accettazione da parte del destinatario, presuppone la volontà del proponente di impegnarsi contrattualmente; detta volontà – che vale a distinguere la proposta dalla semplice manifestazione della disponibilità a trattare – mentre è di norma implicitamente desumibile dal fatto che il proponente abbia indirizzato al destinatario un atto che abbia un contenuto idoneo ad essere assunto come contenuto del contratto, deve, invece, essere *concretamente accertata* ove la proposta sia pervenuta al destinatario tramite un terzo, in particolare dovendosi verificare se la trasmissione dell'atto sia avvenuta ad iniziativa di chi ha formato il documento ovvero del terzo, all'insaputa di quello. (fattispecie in tema di proposta contrattuale pervenuta tramite un mediatore)».

¹¹ Come si legge in Cass. n. 15510/2011, cit.

¹² Le disposizioni sulla formazione del contratto non sono destinate al solo giudice, in caso si contesti l'avvenuta formazione del contratto; sono disposizioni dirette anche alle parti, a cui si richiede di eseguire il contratto concluso e di non eseguire il contratto non concluso, dovendosi individuare criteri oggettivi su cui le parti stesse possano verificare se è sorto o se non è sorto il vincolo giuridico (art. 1372 c.c.) proprio di ogni contratto.

contratto] si pone il problema degli effetti impegnativi di questa comunicazione non controllata dall'oblato (v., su questo, *infra* par. 3).

Volendo però chiudere sul tema delle «forme» (dell'atto e della sua comunicazione), la giurisprudenza – cui Cass. n. 1462/2023 si è allineata – ha definitivamente superato quell'opinione più rigorosa, sostenuta poco più di un secolo fa da Francesco Carnelutti¹³, secondo la quale l'atto precontrattuale formale deve anche giungere nella forma richiesta all'indirizzo del destinatario per essere efficace (dovendo il destinatario avere diretta percezione, pur in forza della presunzione di ricezione di cui all'art. 1335 c.c., della volontà tradotta per iscritto dall'oblato); in altre parole, quest'idea estende (va) alla «comunicazione» la forma prevista per l'atto, in coerenza con la funzione (di certezza) assegnata alla forma imposta dalla legge (o dall'autonomia privata).

Questa tesi, peraltro, continua a emergere sia nelle difese di chi cerca di sottrarsi al vincolo contrattuale (eccependo, appunto, l'inidoneità della comunicazione orale dell'accettazione scritta a perfezionare la «conoscenza» di essa da parte del proponente), sia nelle decisioni di qualche giudice di merito che la condivide (incontrando, poi, la contrarietà dei giudici di legittimità).

La linea però pare tracciata in modo chiaro¹⁴: la forma dell'accettazione non si comunica a quella (libera) della sua comunicazione sicché un contratto può perfezionarsi, ad esempio, se un mediatore con telegramma comunica al proponente l'avvenuta accettazione per iscritto, senza però contestualmente trasmettere l'accettazione stessa¹⁵ o senza comunicare dettagli sui contenuti della dichiarazione dell'oblato o se un terzo, mediante telefono, effettua analogo comunicazione.

¹³ CARNELUTTI, *L'intervento del "nuncius" e il contratto scritto*, in *Scritti di diritto civile*, Roma, 1916, 21 ss., in partic. 24: «Ma se la legge vuole la dichiarazione scritta, non c'è altro modo di manifestare la direzione se non scrivendola, o in altre parole dirigendo lo scritto alla controparte. Se dalla dichiarazione scritta della parte non se ne ricava la direzione, questa non è una dichiarazione contrattuale completa; e allora il contratto scritto manca». O ancora: «Mi pare perciò che la ragione sostanziale per cui l'intervento del nuncius non è mai compatibile con l'atto scritto sia questa: che esigendo la forma scritta del contratto la legge implicitamente esige che lo scambio delle dichiarazioni risulti dalle stesse dichiarazioni scritte dei contraenti».

¹⁴ L'ultima decisione in senso contrario all'orientamento oggi prevalente è Cass. civ., sez. lav., 29 gennaio 1985, n. 519 («L'art. 2 della legge n. 604 del 1966 – secondo cui l'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, esige che lo scritto, da utilizzare come strumento di comunicazione, non solo sia espressamente diretto all'interessato, ma sia anche a lui consegnato. Conseguentemente è inidonea a realizzare la comunicazione scritta voluta dalla legge la conoscenza che il lavoratore abbia avuto altrimenti del licenziamento, come nel caso della lettura da parte dello stesso della missiva affidatagli contenente la manifestazione di volontà del datore di lavoro di intimare il licenziamento, da recapitare all'ufficio del lavoro»), ma si spiega, probabilmente, con la specifica funzione della comunicazione scritta del licenziamento al lavoratore subordinato.

¹⁵ Cass. civ., 9 dicembre 2014, n. 25923, in *Contratti*, 2015, 991 ss., con commento di TOSCHI VESPASIANI.

Sempre che, giusto per completare il quadro, che il proponente non abbia scelto, nella proposta, il mezzo con cui l'oblato deve trasmettere la sua accettazione (anche quando deve essere espressa in forma scritta); in questo caso, l'accettazione trasmessa o comunicata in modo diversi non è efficace, in applicazione dell'art. 1326, 4° comma, c.c. cui va riconosciuta portata configurativa della successiva accettazione¹⁶ (e, in questa ipotesi, il proponente non impone una «forma» per l'atto, ma impone un «modo» per comunicargli l'accettazione, esercitando un potere da riconoscergli in applicazione analogica dell'art. 1326, comma 4, c.c. e con ciò determinando l'irrelevanza di dichiarazioni comunicate diversamente).

3. Comunicazione «volontaria» e ruolo del terzo incaricato: due questioni (...)

Ma torniamo al terzo che comunica oralmente l'accettazione scritta dell'oblato.

Si prospettano due questioni:

a. quale sia il ruolo del terzo e cosa debba comunicare;

b. come si accerti la sua legittimazione e quali siano le conseguenze di una carenza di autorizzazione.

Entrambe le questioni intercettano il tema della nozione stessa di «dichiarazione»; è stato chiarito con certezza di scienza che essa sussiste quando le viene attribuito un «rilievo sociale congruente»¹⁷, significando con tale espressione quell'attività conoscitiva (della dichiarazione) indispensabile alla produzione dei suoi effetti giuridici¹⁸.

Non si può, qui, entrare nella discussione – consegnata alla storia del diritto civile – sul ruolo dell'indirizzamento rispetto all'emissione della dichiarazione; se, cioè, sia attività distinta logicamente e giuridicamente dall'emissione o se, invece, vi appartenga¹⁹; quel che pare sicuro è che, qualunque sia l'idea accolta, senza comunicazione la dichiarazione non è giuridicamente idonea a generare effetti giuridici, procedurali e/o sostanziali.

Muovendo dalla questione sub a), per una dichiarazione (scritta) di accettazione, quest'attività conoscitiva rivolta al destinatario, ove non effettuata direttamente dall'oblato²⁰, può essere effettuata da un terzo, certamente qualificabile come *nuncius*.

¹⁶ Può farsi rinvio, sul punto, a BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti*, cit., 328 ss.

¹⁷ SCHLENSIGER, *Dichiarazione (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 371 ss., in partic. 379.

¹⁸ La dichiarazione è un «fatto sociale»: SCHLENSIGER, *Dichiarazione (teoria generale)*, cit., 376.

¹⁹ Un dibattito che generò riflessioni di grande impatto sulla stessa nozione di contratto. Può bastare, qui, menzionare due studi fondamentali: SALEILLES, *De la déclaration de volonté*, Paris, 1902; DURMA, *La notification de la volonté*, Paris, 1930.

²⁰ Quando consegna direttamente l'accettazione scritta al proponente o la affida a uno strumento di comunicazione a distanza (la posta ordinaria, la posta elettronica nei limiti in cui questa soddisfi il requisito formale).

Questi, d'altra parte, si distingue dal rappresentante proprio per la sua funzione di «trasmettere»²¹ un'altrui volontà, rimanendo estraneo al rapporto negoziale sorto proprio a seguito della sua attività di trasmissione.

Attenzione però. Qui il nunzio non trasmette la dichiarazione, ma la *notizia* che una (idonea) volontà di accettare si è formata altrove e ha preso corpo di una dichiarazione formalmente idonea; può quindi limitarsi a informare il proponente dell'avvenuta accettazione, senza ulteriori dettagli di contenuto, come ormai ammesso in giurisprudenza²². Per effetto di questa sua attività, il proponente acquisisce quella «conoscenza» che è criterio su cui l'art. 1326, comma 1, c.c. fonda la conclusione del contratto.

Eppure, per tutte le dichiarazioni sia formali che informali, un'opinione più rigorosa esclude nettamente questa possibilità, esigendo che il terzo debba riferire l'integrale contenuto dell'accettazione, non già la sua mera emissione (che realizzerebbe lo «scopo pratico»²³, ma non quello giuridico dell'attività partecipativa), volendosi così pretendere che il terzo «legga» l'accettazione in tutti i suoi contenuti al proponente. La «cognizione», detto altrimenti, si realizzerebbe se il destinatario conosce i contenuti dell'atto, non la mera notizia della sua emissione.

In realtà, l'incaricato deve svolgere un'attività trasmissiva «efficiente»²⁴ per realizzare la quale non è necessaria una comunicazione estesa ai contenuti dell'accettazione, soprattutto quando è la dichiarazione emessa nella forma richiesta a documentare l'impegno assunto e i suoi contenuti valendo ciò che è formalizzato, non ciò che è comunicato; in questo senso, si può dire che, per gli atti ricettizi, la ricezione deve sempre e comunque seguire la comunicazione, come d'altra parte accade in tutti i casi affrontati in giurisprudenza.

Dunque la comunicazione perfeziona la «conoscenza» dell'accettazione (e fa concludere il contratto) se e in quanto sia seguita dalla ricezione, rimanendo fermo che se, poi, l'atto scritto comunicato non esistesse il contratto sarebbe colpito da nullità per difetto di forma²⁵; così come se, poi, l'accettazione, pur se scritta, risultasse difforme dalla

²¹ ROPPO, *Il contratto*, cit., 248 ss. L'atto del nuncio può essere qualificato come «atto comunicativo avente ad oggetto un'altrui volontà»: così BIANCA, *Il contratto*, cit., 63; sembra distingue nunzio e incaricato di trasmettere l'altrui dichiarazione SACCO, in SACCO - DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 2016, 113 ss. (tuttavia non convince sulla effettiva distinguibilità tra le due figure).

²² Cass. civ., 14 febbraio 2014, n. 3433: «Assume la veste di nuncio, e non di rappresentante, colui il quale si limiti ad informare il proponente dell'avvenuta accettazione della sua proposta contrattuale, a nulla rilevando che tale informazione non contenga le generalità del contraente effettivo, se il proponente sia comunque in grado di identificarlo (Nella specie, chiesto un preventivo per l'acquisto di un computer per conto di un terzo – di cui era stato comunicato l'indirizzo ma non il nominativo – questi aveva accettato la proposta, rifiutandosi, peraltro, di pagare il prezzo, per cui il venditore aveva evocato in giudizio il “nuncius”; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito di rigetto della pretesa del venditore)».

²³ V. in tal senso GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1954, rist. 2011, 263.

²⁴ Ancora ROPPO, *Il contratto*, cit., 249.

²⁵ Il che accadrebbe solo se l'incaricato riferisse al proponente un'accettazione emessa in for-

proposta o fuori dai termini di cui all'art. 1326, 2° comma, c.c., la sua comunicazione non avrebbe comunque determinato, per inidoneità procedimentale dell'atto, la conclusione del contratto, come già detto sopra.

Sono tutti accertamenti *ex post*, consegnati alla valutazione del giudice di merito.

In breve:

i. la comunicazione al proponente dell'avvenuta emissione di un'accettazione scritta può concludere il contratto perché «la funzione della recettività è quella di partecipare la notizia»²⁶ dell'accettazione, non i suoi contenuti;

ii. la comunicazione può anche non estendersi ai contenuti dell'accettazione; ma il contratto può dirsi effettivamente concluso solo se l'accettazione risulti poi ricevuto dal proponente e idonea nella forma, nei tempi, nella conformità.

Su questi presupposti, il contratto può dirsi concluso al tempo della comunicazione orale dell'accettazione scritta; se, invece, si accerti la mancanza anche solo una delle condizioni *sub ii*, il contratto non può dirsi concluso e la comunicazione dell'accettazione (procedimentalmente inidonea) sarebbe stata priva di effetto.

4. Segue. E quattro scenari

La questione *sub b*) [la legittimazione del terzo che comunica l'accettazione] si rivela cruciale e determinante, ma, per risolverne le variegate declinazioni, occorre tornare, ancora, sulla nozione di «dichiarazione» precontrattuale, tenendo conto, in particolare, delle disposizioni che ne delineano i profili essenziali (art. 1334 c.c.); la dichiarazione recettiva (tali sono la proposta e l'accettazione) postula la «ricezione» o la «conoscenza» da parte del destinatario, nella loro dimensione di condizioni (alternative) di rilevanza o di efficacia²⁷.

Per quanto sia stata a lungo discusso il rapporto tra l'indirizzamento e il perfezionamento della stessa dichiarazione, è certo che solo la ricezione (o la conoscenza) dell'atto ne determina la giuridica rilevanza (che, poi, potrebbe voler dire: la sua stessa esistenza²⁸).

Se una dichiarazione sorge con la sua emissione, non produce effetti finché resta presso il suo autore (e, si potrebbe dire ancora, è *tamquam non esset*); in questo caso è forse un «progetto» di dichiarazione, piuttosto che una vera e propria dichiarazione.

ma verbale (mentre se riferisse un'accettazione radicalmente inesistente, il contratto può dirsi, appunto, inesistente).

²⁶ GALLO, *Trattato del contratto*, I, *La formazione*, Milano, 2010, 608.

²⁷ V. in tal senso GIAMPICCOLO, *Dichiarazione recettiva*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 384 ss., in partic. 385. Contro l'utilità e la stessa esistenza della categoria v. però FERRERO, *Dichiarazione recettiva*, nel *Dig. disc. priv.*, V, Torino, 1989, 353 ss.

²⁸ La tesi è di GIAMPICCOLO, *Dichiarazione recettiva*, 389.

Se, dunque, l'atto recettizio non comunicato (esiste ma) è irrilevante, bisogna domandarsi se l'attività necessaria per la comunicazione debba (sempre) essere governata (dunque voluta) dell'autore oppure possa avvenire anche al di fuori della sua sfera di controllo.

La questione non si pone per le dichiarazioni scambiate tra persone presenti, né quando l'autore veicola direttamente al terzo la propria dichiarazione (nello schema della «ricezione» di cui all'art. 1335 c.c.) affidandola a sistemi di comunicazione volte a colmare la distanza fisica tra autore e destinatario o consegnandola direttamente al terzo.

La questione si pone quando il proponente acquisisce la «conoscenza» dell'altrui dichiarazione (ancora non uscita dalla sfera dell'oblato²⁹) in modi diversi o attraverso un terzo che gliene partecipa l'esistenza.

Se l'indirizzamento realizza un elemento (co)essenziale o una condizione di efficacia giuridica della dichiarazione recettizia (art. 1334 c.c.), non è pensabile che esso avvenga senza o contro una corrispondente volontà dell'autore della dichiarazione; d'altra parte questi, come già detto, potrebbe confezionare la dichiarazione trattenendola presso di sé per le ragioni più varie, bloccandone così (consapevolmente) l'effetto procedimentale (impedendo, cioè, la realizzazione di una condizione necessaria per l'efficacia dell'atto)³⁰.

Pare scontato, dunque, che sia l'autore a scegliere (volendo) se e come dichiarare e se e come indirizzare al destinatario la sua dichiarazione³¹; e la giurisprudenza, sul punto, è allineata nel senso che la dichiarazione non volontariamente indirizzata non produce effetto³².

²⁹ Situazione differente da quella in cui il destinatario acquisisca conoscenza della dichiarazione già uscita dalla sfera dell'oblato ma non ancora pervenuta all'indirizzo del proponente: v., a tal proposito, GIAMPICCOLO, *Dichiarazione recettizia*, cit., 387, nota 9.

³⁰ Per es., scriva un messaggio di posta elettronica contenente l'accettazione ma non lo invii conservandola tra le bozze oppure chiuda in un cassetto la lettera di accettazione senza affidarla al servizio postale.

³¹ Scelte che, per quel che riguarda forme-termini-mezzi di spedizione-luoghi di ricezione, possono essere variamente limitate dall'autonomia privata procedimentale del proponente, con apposite clausole nella proposta: su questo aspetto, può farsi rinvio a BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti*, cit., 310 ss.

³² Cass. civ., sez. un., 5 novembre 1981, n. 5823, in *Giur. it.* 1983, I, 1, 1734, con nota di COSTANZA (l'espressione "per conoscenza" neutralizza l'effetto giuridico dell'accettazione); Cass. civ., 3 luglio 1990, n. 6788, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 180 («Al telegramma non sottoscritto, quale è quello inviato per telefono, può essere riconosciuta l'efficacia probatoria della scrittura privata a norma dell'art. 2705 c.c., ove dal destinatario sia stata contestata la sua provenienza dall'apparente mittente, solo a condizione che quest'ultimo, cui incombe il relativo onere, dia la prova della provenienza dell'atto per esserne avvenuta per sua opera od iniziativa l'affidamento all'ufficio incaricato di trasmetterlo»); Cass. civ., 18 agosto 1986, n. 5072 («Nell'ipotesi di conclusione del contratto (nella specie: promessa di vendita) in forza di manifestazioni di volontà non contestuali, oltre all'accettazione del destinatario della proposta, occorre che tale accettazione sia da quest'ultimo diretta al proponente e pervenga allo stesso quale effetto dell'azione dell'accettante e come manifestazione della volontà del medesimo di concludere il contratto»).

Su queste brevi premesse si può affrontare la questione *sub b*): il nunzio deve essere legittimato a compiere l'attività trasmissiva (ciò anche quando consegna al proponente l'atto di accettazione nella sua materialità), essendo munito di un consenso (o, comunque, di un incarico) dell'oblato, perché, se così non fosse, potrebbe venire meno l'indirizzamento volontario, prerequisite di ogni dichiarazione recettizia³³.

Ma entra in gioco, allora, la questione della percezione, da parte del destinatario della comunicazione, della legittimazione del terzo e della conseguente meritevolezza/immeritevolezza dell'affidamento che ne è derivato.

L'art. 1433 c.c., tuttavia, si applica all'errore ostativo nella trasmissione della dichiarazione (e apre, notoriamente, a un bilanciamento tra l'interesse del dichiarante e quello del ricevente, rinviando alla disciplina dell'errore), quando, però, l'attività partecipativa è voluta dal dichiarante o, comunque, avviene nell'ambito della sua sfera di controllo³⁴; se la comunicazione avviene senza o contro la volontà del dichiarante, l'art. 1433 c.c. è fuori gioco e si possono aprire diversi scenari:

1° scenario: il nunzio è munito di incarico (a comunicare l'accettazione) o, come certamente succede frequentemente, agisce in via di fatto d'accordo con l'oblato ma senza apposita autorizzazione: in questo caso, la sua legittimazione vive, appunto, nei fatti e si prova con presunzioni semplici, tratte, ad esempio, dalla circostanza che il terzo fosse un collaboratore dell'oblato o il mediatore scelto dalle parti per quella trattativa. Se il nunzio è legittimato, la sua comunicazione fa concludere il contratto.

2° scenario: il nunzio non è munito di incarico, ma appare esserlo: può derivarne un negozio «perfetto ma non veridico»³⁵? La questione si può risolvere muovendo dall'affidamento del proponente che, ricevuta dal terzo la comunicazione dell'accettazione, può far conto su circostanze oggettive e univocamente significanti da cui determinarsi in ordine all'esistenza di un incarico autorizzato dal dichiarante; deve trattarsi di circostanze tali da far apparire incaricato chi effettivamente non lo è. In queste situazioni, non sembra improprio applicare al nunzio apparente le stesse regole applicate, per via giurisprudenziale, al rappresentante apparente e, dunque, può ritenersi validamente concluso il contratto quando il nunzio è (stato) un collaboratore del dichiarante o questi se ne è avvalso nell'esercizio delle sue attività o nella trattativa intercorso con l'altra parte.

³³ Il nesso (ritenuto indispensabile) tra il nunzio incaricato e il dichiarante era già messo in evidenza da MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1952, in partic. 137 ss.

³⁴ Come osserva SACCO, in SACCO - DE NOVA, *Il contratto*, cit., 92 ss.; nel medesimo senso BONSIGNORE, *Ricezione della dichiarazione*, in *Dig. disc. priv.*, XVI, Torino, 1997, in partic. 323.

³⁵ Relativamente al nunzio non autorizzato osserva ORLANDI, *Falsus nuntius e falsus procurator*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, 347 ss., in partic. 356: «Il dichiarante, dunque, appare come mero latore. Ma tale qualifica non è di per sé idonea a produrre nullità, giacché la dichiarazione è completa in ogni elemento essenziale. Come collocare il negozio perfetto, ma non veridico (ove all'autoqualifica di nunzio non corrisponde effettivo incarico di trasmissione)? Il modo migliore è di avvicinare i fenomeni di falso nell'ambasceria e nella rappresentanza».

L'apparenza legittimante, qui, non offende il principio dell'accordo giacché la sua applicazione va temperata con quella di altri principi di pari rilievo (buona fede, autoresponsabilità): chi confeziona una dichiarazione è onerato di controllarne la fuoriuscita dalla sua sfera di controllo e quando si sia avvalso, nei rapporti con l'altra parte, di soggetti terzi, è tenuto a curarne la legittimazione o a prevenire eventuali iniziative spontanee, anche avvisando l'altra parte, quando il terzo non è più a lui collegabile per fatti sopravvenuti. Dunque non basta l'apparenza, necessitando anche una lesione, da parte del dichiarante, dell'autoresponsabilità, laddove ha nei fatti ingenerato, con il proprio comportamento attivo o omissivo, un'apparente legittimazione in capo al (non) incaricato: un'apparenza imputabile al dichiarante, insomma³⁶.

Non pare fuor di luogo applicare al nunzio apparente le stesse regole utilizzate, in giurisprudenza, per il rappresentante apparente: entrambi, per quanto con poteri di diversa ampiezza, si rapportano con un terzo per conto di un'altra persona (sono «sostituti»³⁷) e in entrambe le situazioni l'apparenza imputabile al presunto incaricante, unita all'affidamento incolpevole del terzo che ha ricevuto la comunicazione, può supplire alla carenza di autorizzazione dell'incaricato, assurgendo essa stessa (l'apparenza imputabile) a fattore di legittimazione del (non) incaricato.

3° *scenario*: il nunzio non è legittimato e non sussiste una situazione di «apparenza» (imputabile al dichiarante) dell'incarico (per es., il nunzio è totalmente estraneo al dichiarante e, per questo, non c'è un affidamento del destinatario meritevole di essere protetto); in questo caso, la mancanza dell'indirizzamento volontario – o di un'apparenza rilevante che tenga luogo di esso – rende nullo il contratto per mancanza di accordo³⁸. Non si può applicare l'art. 1433 c.c., che presuppone, come già detto, una «dichiarazione» indirizzata (ma recante un errore di trasmissione, anche commesso da un terzo incaricato³⁹); potrebbe applicarsi l'art. 1399 c.c., consentendo così al dichiarante di ratificare l'attività comunicativa del falso nunzio? Non vi sono apprezzabili ragioni per negarlo, proprio in ragione della «sostituzione» che sia il nunzio sia il rappresentante, pur con diversi poteri, pongono in essere rispetto all'autore di una dichiarazione; per l'attività di comunicazione dell'accettazione compiuto da un falso nunzio, il dichiarante che intenda ratificarne gli effetti procedurali può limitarsi a comunicare questa sua volontà al de-

³⁶ Come osserva SACCO, in SACCO - DE NOVA, *op. cit.*, 94-95.

³⁷ V. ancora ORLANDI, *Falsus nuntius e falsus procurator*, cit., 370: «Le due figure, di pseudo-nunzio e pseudorappresentante, rimangono incluse (seppure con modalità diverse) nel medesimo fenomeno sostitutivo, seguendone la disciplina».

³⁸ In tal senso per tutti basta vedere ROPPO, *Il contratto*, cit. 756.

³⁹ In giurisprudenza, a proposito di un errore nella proposta diffusa con un pubblico bando da un incaricato del proponente, si veda in tal senso Cass. civ., Sez. lav., 9 gennaio 2018, n. 274 («L'errore ostativo consiste nella difformità fra la volontà, come stato soggettivo interno, e la sua manifestazione, e postula che entrambe si riferiscano allo stesso soggetto, cioè all'autore dell'atto volitivo, anche quando questi si serva, per la comunicazione di esso, dell'opera di terzi»).

stinatario dell'atto, con ciò rendendo efficace, retroattivamente, la comunicazione della propria accettazione.

Il nunzio che comunica l'accettazione non dichiara per altri [potere che spetterebbe a un rappresentante munito di procura], si limita a trasmettere l'altrui dichiarazione, realizzando la «conoscenza» in capo al proponente che fa concludere il contratto: certo, è una «sostituzione minore» (se confrontata con quella realizzata attraverso il rappresentante) e non attiene all'area delle dichiarazioni, bensì a quella – ontologicamente differente – della loro (mera) trasmissione al destinatario (si sostituisce l'autore in un'attività, non in un atto). Per quanto «minore», la sostituzione, comunque, deve la sua efficacia al controllo da parte dell'autore della dichiarazione, cui spetta dirigerne – o direttamente o indirettamente – l'indirizzamento (fase necessaria, se vogliamo, alla stessa esistenza di una «dichiarazione», che è tale solo in quanto immessa dall'autore nel traffico giuridico).

4° *scenario*: il nunzio, privo di incarico effettivo o apparente, agisce consapevolmente *contro* la volontà del dichiarante; il contratto, come si è detto, è certamente nullo, ma può porsi un problema di responsabilità del nunzio verso il terzo ingannato da una falsa rappresentazione. L'art. 1398 c.c. è applicabile al falso nunzio? Se la soluzione, come accertato dalla migliore dottrina⁴⁰, è positiva, allora può dirsi ch'egli sia responsabile verso il terzo che, senza colpa, ha fatto affidamento sulla validità del contratto (e, cioè, sul raggiungimento dell'accordo partecipato dal falso nunzio)⁴¹.

5. Epilogo: Gorla e l'onere della prova

La formazione del contratto si snoda, nei procedimenti tipizzati, in un quadro di «pesi e contrappesi»⁴² all'insegna di un equilibrio (non sempre perfetto) tra interessi e af-

⁴⁰ ORLANDI, *Falsus nuntius e falsus procurator*, cit., 370: «(...) la dichiarazione, comunicata al destinatario, è strutturalmente perfetta, a prescindere dalla qualifica del dichiarante (sia esso nunzio o procurator). Qui, il testo coincide con la forma e giunge a perfezione mercé destinazione al terzo. La qualifica del dichiarante (se egli risulti privo del potere rappresentativo o riversi su di alti la paternità psicologica dell'atto) incide non sulla struttura, ma sulla efficacia della dichiarazione: il negozio non produce effetti nella sfera del dominus sino a che questi non esprima, personalmente, il proprio consenso. Le due figure, di pseudonunzio e pseudorappresentante, rimangono incluse (seppure con modalità diverse) nel medesimo fenomeno sostitutivo, seguendone la disciplina».

⁴¹ In questo senso si veda anche ROPPO, *Il contratto*, cit., 249-250 (il sedicente nunzio non vincola il preteso interessato e può rispondere per danni cagionati al terzo *ex art.* 1398 c.c.). Ma v. già MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, cit., 138.

⁴² Gorla – in diversi suoi studi inerenti al tema della formazione del contratto – ha efficacemente dimostrato come la formazione del contratto sia terreno nel quale le norme celano (spesso dietro a principi e dogmi apparentemente immutabili) scelte di favore verso un preciso *interesse*, ora facente capo al proponente, ora all'oblato, all'insegna di un complessivo equilibrio realizzato da un insieme di “pesi e contrappesi”. Di questo A. si richiamano: «*Ratio decidendi*», principio di diritto (e «*obiter dictum*». – *A proposito di alcune sentenze in tema di revoca dell'offerta contrattuale*, in *Foro it.*, 1965, V, c. 89 e *La <logica-illoica> del consensualismo o dell'incontro dei consensi e il suo tramonto*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, 255.

fidamenti dei protagonisti; nel caso-tipo che emerge dall'orientamento giurisprudenziale concernente la comunicazione dell'accettazione da parte di un terzo la lite sorge quasi sempre tra l'oblato che si oppone alla conclusione del contratto e il proponente che, invece, vorrebbe farne valere l'avvenuto perfezionamento (ma i ruoli potrebbero anche invertirsi).

La soluzione del conflitto, affidata al giudice, passa attraverso l'applicazione combinata di due principi tra loro connessi⁴³: *i*) quello della buona fede, qui intesa, *ex art.* 1337 c.c., come direttiva sulla «formazione» del contratto, che allude – diversamente dalla buona fede durante le «trattative», cui va assegnato un significato soprattutto sostanziale – all'obbligo di correttezza e salvaguardia dell'altrui affidamento nel corso dello scambio procedimentale delle dichiarazioni precontrattuali (proposte, accettazioni, rispettive revoche, altri atti prenegoziali) e *ii*) quello di autoresponsabilità, come fonte dell'obbligo di sopportare il rischio di atti di atti non voluti quando si è ingenerato colposamente in un terzo un legittimo affidamento meritevole di protezione, ad esempio, sulla legittimazione di chi ha comunicato una determinata volontà (di accettare o di proporre) o, in diverso contesto, sui contenuti della dichiarazione trasmessa.

Il conflitto sorto sull'*an* della formazione del contratto si risolve anche facendo applicazione dell'onere della prova: chi afferma la conclusione del contratto attraverso la comunicazione del terzo deve limitarsi a provare la predetta comunicazione, eventualmente fornendo gli elementi fattuali utili a dimostrare l'apparenza di legittimazione dell'incarica; a chi neghi la conclusione del contratto tocca provare che la comunicazione dell'accettazione è avvenuta contro la propria volontà.

ABSTRACT

L'articolo muove dall'analisi dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale la comunicazione orale dell'accettazione resa in forma scritta è idonea a realizzare al conclusione del contratto (art. 1326, 2° comma, c.c.). L'A. si domanda però se e in che misura detto orientamento sia compatibile con la nozione di «dichiarazione» accolta nel nostro ordinamento e come si concili la comunicazione da parte di un terzo dell'avvenuta accettazione con il requisito del c.d. indirizzamento volontario della dichiarazione; nell'effettuare questa riflessione, l'A. si sofferma sul problema del c.d. falso nunzio, sull'incarico «apparente» e sulla possibile responsabilità del falso incaricato nei confronti del dichiarante.

The article starts from an analysis of the case law according to which oral communication of acceptance made in writing is capable of concluding the contract (Art. 1326, paragraph

⁴³ Talvolta il conflitto sulla formazione del contratto può risolversi applicando una norma di fonte primaria (art. 1326 ss. c.c.); ma anche in queste situazioni, l'enorme varietà dei possibili fatti suggerisce che l'interprete legga le norme alla luce dei principi di buona fede e autoresponsabilità.

2 of the Civil Code). The author wonders, however, whether and to what extent this orientation is compatible with the notion of 'declaration' accepted in our legal system and how the communication by a third party of the acceptance can deal with the requirement of the so-called voluntary addressing of the declaration; in making this reflection, the author dwells on the problem of the so-called falso nunzio, on the 'apparent' assignment and on the possible liability of the false assignee towards the declarant.